

materia finanziaria, mediazione in assicurazioni, mediazione in beni immobiliari, mediazione in borsa, deposito di valori, deposito in casseforti, stime e perizie finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), informazioni finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), gestione di patrimoni, informazioni finanziarie, riscossione di pigioni, assicurazione malattia, assicurazione marittima, assicurazioni sulla vita, informazioni finanziarie on line, informazioni finanziarie interattive e informatiche» della classe 36,

— «comunicazioni tramite terminali di computer, trasmissione di dispacci, spedizione di dispacci, informazioni in materia di telecomunicazioni, messaggeria elettronica, trasmissione di messaggi, trasmissione di messaggi e d'immagini assistita da computer, trasmissione via satellite» della classe 38.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca in sostanza due motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, essa deduce che il Tribunale è venuto meno al proprio obbligo di motivazione — ed ha in tal modo violato l'art. 253 CE e l'art. 73 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario ⁽¹⁾ — poiché non ha censurato per mancanza di motivazione le decisioni impugnate dell'UAMI. In queste ultime, infatti, la commissione di ricorso dell'UAMI avrebbe proceduto a un'analisi globale del carattere distintivo dei segni denominativi PAYWEB CARD e P@YWEB CARD rispetto ai prodotti e servizi contemplati, senza motivare la propria decisione con riferimento a ciascuno di essi. Orbene, una motivazione globale sarebbe possibile solo qualora i prodotti e servizi presentassero fra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo sufficientemente omogeneo, caratteristica evidentemente non riscontrabile nel caso di specie, poiché i prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione assolvono funzioni differenti.

Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale secondo la quale vi sarebbe una certa sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione stabiliti dall'art. 7, n. 1, lett. b) — d), del regolamento n. 40/94. Secondo la giurisprudenza della Corte, ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati all'art. 7, n. 1, di detto regolamento sarebbe infatti indipendente dagli altri ed esigerebbe un esame separato. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore nell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), relativamente ai prodotti della classe 9, non avendo proceduto ad un esame individuale effettivo dell'impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione.

⁽¹⁾ GU 1994, L 11, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d'appello di Roma (Italia) il 24 luglio 2009 — Luigi Ricci/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-286/09)

(2009/C 233/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Luigi Ricci

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questioni pregiudiziali

Si chiede di statuire in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE se gli artt. 17, 39 e 42 del Trattato e le norme pertinenti del Regolamento n. 1408/71 non debbano essere interpretate nel senso che il principio della totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione per l'apertura, il conseguimento ed il mantenimento del diritto alle prestazioni — principio attuato con l'adozione, da parte del Consiglio, del Regolamento n. 1408/71 — trovi applicazione in tutti i casi in cui è necessario ricorrere al sistema della totalizzazione e prorattizzazione per il riconoscimento del diritto ad una data prestazione, con la conseguenza che si debbano prendere in considerazione a tale fine sia i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ciascuno Stato membro, che i periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale applicabile ai dipendenti delle Istituzioni comunitarie.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d'appello di Roma (Italia) il 24 luglio 2009 — Aduo Pisaneschi/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-287/09)

(2009/C 233/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Aduo Pisaneschi

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)